**Rapporto**

**7095 R** 11 ottobre 2017 istituzioni

**della Commissione della legislazione**

**sulla mozione 3 novembre 2014 presentata da Marco Passalia “Maggiore tutela dei clienti, collaboratori e gerenti nei locali pubblici”**

**(v. messaggio 9 giugno 2015 n. 7095)**

**I. la legge sugli esercizi pubblici (LEAR)**

Nel 2010 vi è stata una revisione dell'attuale Legge sugli esercizi pubblici che ha visto un'importante modifica per quanto attiene alla figura del gerente aumentando le responsabilità giuridiche in capo al medesimo. L'art. 21 Lear prevede che «*il gerente è responsabile della conduzione dell'esercizio e garantisce, con la sua presenza, il rispetto delle leggi e dei regolamenti»*. La figura del gerente appare dunque centrale: egli è responsabile dell'esercizio pubblico nei confronti delle autorità.

Per quanto concerne l'ordine pubblico, l'art. 21a Lear prevede che sia il gerente a essere responsabile del mantenimento dell'ordine e della quiete pubblica tanto all'interno dei propri locali quanto nelle immediate vicinanze dell'esercizio pubblico.

Su questo punto, il regolamento (RLear) al suo art. 83 specifica che per garantire l'ordine pubblico il gerente ha l'obbligo di prendere tutti i provvedimenti. Al cpv. 2 della medesima disposizione viene trattato il divieto di accesso ingiunto dal gerente, che ha una durata massima di un anno e decade con il cambiamento di gerenza.

**II. la mozione**

Secondo il mozionante il fatto di prevedere il decadimento automatico del divieto di accesso in caso di cambio di gerenza non garantisce a sufficienza la sicurezza del locale e del personale che vi lavora. Nell'atto parlamentare si legge che *«la persona oggi diffidata per atteggiamenti rissosi, ecc., domani con il cambio di gerenza, potrebbe tranquillamente riprendere ad accedere al locale pubblico con la possibilità di replicare i problemi per i quali era stato diffidato. L'effetto di tutelare la clientela e il personale è pari a zero»*.

Inoltre, la mozione considera il divieto limitato a un anno irrisorio e non sufficiente a permettere alla persona diffidata di prendere atto delle sue azioni.

La mozione chiede pertanto una modifica del RLeal nel senso che il divieto di accesso non decada automaticamente con il cambio di gerenza e che questo sia esteso a due anni anziché uno.

**III. il parere del consiglio di stato**

Il Consiglio di Stato ha preso posizione sulla mozione in oggetto con il messaggio n. 7095 che conclude di respingere la mozione per le seguenti ragioni.

Innanzitutto il Consiglio di Stato rileva che il provvedimento non è per nulla diffuso: si tratterebbe di pochi casi all'anno. Inoltre, a mente del Consiglio di Stato, *«negli anni si è potuto constatare che spesso il divieto è motivato da un comportamento molesto determinato dai rapporti interpersonali tra il cliente e il gerente. Di conseguenza il cambio di gerenza non comporta necessariamente un perdurare di tale atteggiamento, anzi potrebbe essere un elemento risolutore. In ogni caso il nuovo gerente che rileva da parte di una persona, già oggetto di un divieto d'accesso ad opera del suo predecessore, una condotta molesta o a lui sgradita atta a giustificare l'ingiunzione di tale misura, è legittimato a impartire nei suoi confronti un nuovo divieto d'accesso*. *Lo stesso vale per il gerente che, trascorso l'anno di validità dell'ingiunzione, dovesse nuovamente essere confrontato con un atteggiamento problematico da parte della medesima persona»*.

Sulla durata del divieto il Consiglio di Stato ritiene che un divieto della durata di un anno sia un provvedimento estremamente incisivo per la persona toccata e quindi atto a garantire l'auspicato effetto dissuasivo.

**IV. considerazioni della commissione**

La Commissione ha valutato attentamente sia le richieste del mozionante sia le considerazioni del Consiglio di Stato discutendo a piú riprese la mozione. La Commissione, pur comprendendo le argomentazioni del Consiglio di Stato contenute nel messaggio, considera che le richieste del mozionante debbano essere accolte. Il fatto di non far decadere automaticamente il divieto con il cambio di gerenza è una misura che si impone per tutelare l'ordine pubblico, i clienti e il personale che lavora nel locale anche a fronte delle importanti responsabilità giuridiche a cui è confrontato il gerente. D'altro canto, il nuovo gerente potrà decidere di revocare il divieto in ogni momento e permettere nuovamente l'accesso all'esercizio pubblico. Cosa che verosimilmente avverrà nel caso in cui il divieto è frutto unicamente di problemi interpersonali tra il cliente e il precedente gerente. Tuttavia, al contrario, se i problemi causati dalla persona diffidata sono di natura diversa, il fatto che il divieto perduri anche con il cambio di gerenza è necessario per garantire la sicurezza ed evitare che determinati episodi si ripetano.

Anche per quanto concerne la durata del divieto la Commissione concorda con il mozionante. Nuovamente, il gerente potrà decidere di far cessare preventivamente il divieto riammettendo la persona diffidata nel locale.

**V. Conclusioni**

Per le motivazioni esposte, la Commissione della legislazione invita il Gran Consiglio ad accogliere la mozione del 3 novembre 2014 di Marco Passalia “Maggiore tutela dei clienti, collaboratori e gerenti nei locali pubblici”.

Per la Commissione della legislazione

Sabrina Aldi, relatrice

Agustoni - Corti - Delcò Petralli - Ducry - Ferrara -

Filippini - Galusero - Gendotti - Ghisolfi - Giudici -

Lepori - Minotti - Rückert - Viscardi